



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000120-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI COMPLETAMENTO COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI MISTO NATURALE IN LOCALITÀ "C.NA BAITA BRUCIATA", NEL COMUNE DI BARGE.

PROPONENTE: MACCAGNO F.LLI S.N.C., VIALE STAZIONE N. 1 - 12032 BARGE.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 06.05.2020 con prot. n. 25365, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte della società Maccagno F.lli. S.n.c., con sede legale in Viale Stazione n. 1 a Barge;
- con nota provinciale prot. n. 26482 del 13.05.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 13 maggio al 26 giugno 2020;
- con nota prot. n. 26481 del 13.05.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 28201 del 22.05.2020 l'**ASL CN1**, ha espresso le seguenti osservazioni: "L'area oggetto di intervento non ricade in aree di tutela o di rispetto di captazioni idriche destinate ad uso pubblico notificate e censite ai fini del controllo ufficiale, in base alla documentazione in possesso. Tuttavia, ai fini di tutelare la qualità dell'acqua di pozzi presenti nell'area limitrofa all'attività e - potenzialmente connessi all'acquifero che sottende l'area di cava, dovrà essere valutata ogni possibile interferenza con gli stessi e previsto, un adeguato piano di monitoraggio ambientale per la valutazione di potenziali impatti sulle acque sotterranee."
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 1° luglio 2020 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovrà essere presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016;
 2. dal punto di vista tecnico, il presente progetto, per quanto dichiarato dal proponente, si configura come rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava in oggetto che era stata rilasciata, alla Ditta SICAS Asfalti s.r.l., dal Comune di Barge con D.G.C. n. 143 del 02/10/2008 e successivamente prorogata con D.G.C. n. 144 del 02/10/2016. La Ditta Maccagno F.lli s.n.c. è recentemente subentrata alla Ditta SICAS Asfalti s.r.l. nella conduzione della cava in oggetto (Provvedimento Provinciale n. 1044 del 09/04/2020).
Il progetto attualmente autorizzato prevede la coltivazione a fossa del giacimento ed il successivo ritombamento con terre e rocce da scavo, classificate come sottoprodotto e, pertanto, escluse dalla normativa dei rifiuti.
 3. Dal punto di vista ambientale i potenziali impatti generati dall'opera in progetto sono i seguenti.
In riferimento ai materiali che la ditta intende utilizzare per il recupero ambientale della cava si nota l'assenza di indicazioni precise dei volumi per ognuna delle tre tipologie di materiali previsti per l'impiego.
Peraltro, anche il volume totale appare poco chiaro in quanto, non è presente un calcolo/raffronto tra le profondità di scavo (esistenti e da realizzare) e le superfici da colmare, inoltre nella prima frase di pag. 16 (R.T.) risulta che l'area interessata dal riempimento ha una superficie di 10.000 m²; mentre sommando le superfici proposte singolarmente a pag. 13 (3.300 m² ancora da coltivare e 5.700 m² già coltivati e tutt'oggi ribassati) si ottengono 9.000 m².
In ogni caso, si ricorda che gli eventuali rifiuti riutilizzati, dovranno essere preventivamente autorizzati e non potranno essere miscelati con altro materiale, di conseguenza dovranno essere previste zone dedicate al recupero della cava dove collocare solo i rifiuti.
In merito alle eventuali possibilità di utilizzare dei rifiuti come riempimento del vuoto di cava si vuole ricordare che il codice delle terre e rocce di scavo è EER è 170504 e che trattasi di cosiddetto codice a specchio di un rifiuto pericoloso quindi sarebbe opportuno prevedere una caratterizzazione analitica tale da escludere tassativamente che le terre e rocce possano contenere sostanze pericolose.
In ogni caso l'autorizzazione per il recupero ambientale R10 prevede che sul rifiuto in ingresso sia svolto il test di cessione ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e l'analisi per verificare il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 del Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
In riferimento alle non meglio identificate terre e rocce di scavo classificate come materia prima seconda (mps) derivanti da impianti di trattamento autorizzati alla gestione dei rifiuti in via ordinaria (art. 208 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) la ditta dovrà esattamente indicare da quali impianti deriveranno, il quantitativo e le caratteristiche.
- Tutto ciò premesso,**
Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".
Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.
Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.
Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.
Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. n. 28201 del 22.05.2020 dell'ASL CN1 in premessa richiamata.

Visto l'art. 103 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che disciplina "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" ed il successivo art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- a. le informazioni contenute nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare gli impatti ambientali dell'intervento proposto;
- b. l'intervento, così come già autorizzato, prevede la coltivazione a fossa del giacimento ed il successivo ritombamento con terre e rocce da scavo, classificate come sottoprodotto e, pertanto, escluse dalla normativa dei rifiuti;

in data 1° luglio 2020, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 36804 dell'1.07.2020 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Risorse del Territorio - Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 36221 del 30.06.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto l'intervento proposto si configura come rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero della cava già autorizzata e non prevede modifiche alle tipologie di materiali previste per le operazioni di riempimento della fossa, al termine della coltivazione.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.,** il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 06.05.2020 con prot. n. 25365, da parte della società Maccagno F.lli. S.n.c., con sede legale in Viale Stazione n. 1 a Barge, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che, nel rispetto del progetto già autorizzato ai sensi della normativa di settore, l'intervento non prevede modifiche alle tipologie di materiali previste per le operazioni di riempimento della fossa al termine della coltivazione e consiste nel completamento dell'attività estrattiva esistente, alle medesime condizioni dell'autorizzazione già rilasciata; pertanto l'intervento non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.
- 2. DI SEGNALARE CHE,** nella fase di redazione del progetto definitivo ed ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie all'attuazione dell'attività estrattiva proposta, dovranno essere recepite le indicazioni descritte nei successivi punti, nonché quelle indicate nel parere dell'ASLCN1, in premessa citato:
 - a. in riferimento alle non meglio identificate terre e rocce di scavo classificate come materia prima seconda (mps) derivanti da impianti di trattamento autorizzati alla gestione dei rifiuti in via ordinaria (art. 208 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) la ditta dovrà esattamente indicare da quali impianti deriveranno, il quantitativo e le caratteristiche;

- b. dovrà essere svolto il test di cessione ai sensi del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e l'analisi per verificare il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 del Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul rifiuto in ingresso.

SEGNALA che,

- nel caso di istanza di rinnovo ex l.r. 23/2016 e s.m.i., dovrà essere confermato il progetto così come precedentemente autorizzato. In particolare, non potranno essere apportate modifiche alle tipologie di materiali previste per le operazioni di riempimento della fossa, al termine della coltivazione;
- nel caso, invece, sia intenzione dell'istante proporre nuove tipologie di materiali di riempimento, rispetto al progetto attualmente autorizzato, la domanda ex l.r. 23/2016 e s.m.i. dovrà essere presentata come modifica, predisponendo la documentazione necessaria ad illustrare le conseguenti varianti progettuali, con riferimento alla normativa ambientale vigente;
- qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione del termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale